



STATUTO

Articolo 1: Denominazione e sede

È costituita l'Associazione senza scopo di lucro per la promozione e valorizzazione del territorio denominata: **Un fiume di Ville tra Padova e**

Venezia. L'Associazione ha sede in

via Cantiere 20

30031 Dolo-Ve

e-mail: associazione@rivieradelbrenta.biz telefono 3484300324

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici ed apolitici. La durata dell'Associazione è indeterminata.

Articolo 2: Scopi e finalità

L'Associazione non ha fine di lucro e si assume l'obbligo di conformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democrazia interna e, quindi, ai principi di democraticità della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative.

L'Associazione ha per scopo:

- La valorizzazione e lo sviluppo delle realtà turistiche, agrarie, gastronomiche, artigianali, commerciali, e sociali attraverso la promozione a livello locale, nazionale ed internazionale con i mezzi ritenuti più idonei.
- La promozione e la salvaguardia delle peculiarità storico culturali, paesaggistiche, naturalistiche del territorio.
- Ideare, progettare, sviluppare e potenziare e sostenere siti e portali internet che esplichino e

valorizzino il territorio e le realtà turistiche e commerciali in esso connesse.

- Instaurare rapporti, relazioni e collaborazioni sia con enti amministrativi e di controllo a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale, sia con associazioni, gruppi, enti ecc... per affrontare i temi di interesse dell'associazione.
- Ideare, sviluppare e fare promozione in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati di iniziative quali convegni, mostre, escursioni, spettacoli pubblici, festeggiamenti, manifestazioni sportive culturali, enogastronomiche, somministrazione di alimenti e bevande anche alcoliche e superalcoliche nonché l'organizzazione di eventi, anche turistici e sportivi, sagre e concerti, l'organizzazione e gestione di catering e banqueting
- Promuovere lo sviluppo della navigazione fluviale sul Brenta con una rete di adeguate strutture di supporto.
- Promuovere iniziative atte alla sensibilizzazione sociale, quali l'insegnamento nelle scuole, della specificità e della cultura del territorio.
- Proporre alle amministrazioni competenti il miglioramento estetico e funzionale del territorio attraverso l'implementazione dei servizi e di tutte quelle iniziative atte alla valorizzazione ed alla salvaguardia delle eccellenze della zona.
- Creare le condizioni ed i presupposti per lo sviluppo di nuove forme di turismo culturale che vede, come ad esempio nel connubio tra arte e bicicletta o nell'ecoturismo, un elemento di promozione sostenibile del territorio. Esplorare ed intercettare nuove quote di mercato turistico promuovendo territori e interessi di nicchia.
- Organizzare congressi, workshop, meeting, presentazioni, special events, educational, convention aziendali. Ideare e promuovere attività di incentives, specificatamente studiate per supportare le varie e nuove esigenze commerciali e turistiche.
- Fornire supporto o avere supporto dal Consorzio Turistico Provinciale, o da altri enti interessati, per la progettazione e realizzazione di materiale propagandistico.
- Favorire lo sviluppo di relazioni di lavoro tra i soci anche attraverso la realizzazione di una fidelity card che abbia il duplice vantaggio di stimolare e favorire

l'acquisto dei servizi e dei prodotti degli associati e di garantire un'offerta di qualità ed un trattamento privilegiato al fruitore della stessa.

- Stipulare convenzioni con realtà economiche e culturali locali per richiedere o stabilire, attraverso gruppi d'acquisto, tariffe agevolate che favoriscano i servizi e tutto quanto risulti utile agli scopi dell'associazione e dei suoi singoli membri.
- Ottenere, attraverso specifici progetti di interesse per l'associazione, finanziamenti locali, regionali, nazionali od europei. Partecipare a bandi, pubblici o privati
- Progettare ed organizzare seminari, consulenze e corsi di formazione, sia frontali che in modalità online, rivolti soprattutto allo sviluppo della "cultura d'impresa" in campo turistico e commerciale, così come alla formazione e qualificazione delle figure specializzate per il settore, prevedendo sin d'ora il possibile accreditamento dell'associazione a fini formativi.
- Svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.

Articolo 3: Patrimonio ed entrate dell'associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo
- donazioni, legati, lasciti e contributi da parte di enti pubblici, privati o persone fisiche
- fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio
- dal fondo di dotazione iniziale della Associazione , costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, nella complessiva misura di Euro 2500,00 (duemilacinquecento virgola zero), versate dai fondatori stessi.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- quote associative;
- versamenti ulteriori effettuati da chiunque aderisca all'Associazione;
- corrispettivi per servizi prestati a favore degli associati o alle strutture territoriali per loro conto

- redditi derivanti dal suo patrimonio
- dal fondo di dotazione iniziale della Associazione
- contributi a fondo perduto da chiunque provenienti ed erogazioni liberali
- introiti realizzati nello svolgimento di attività diverse, ivi compresi i corrispettivi per servizi prestati ai soci, e contributi e/o rimborsi disposti da Enti pubblici e privati
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali, da altri Enti pubblici e privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio.

Il patrimonio dell'associazione è indivisibile tra i fondatori ed i partecipanti; in caso di cessazione del rapporto dovuto a qualsiasi causa, essi non possono pertanto chiederne la divisione, né pretenderne la quota proporzionale.

In caso di scioglimento della Associazione si procede ai sensi dell'art.18.

Il Consiglio Direttivo stabilisce l'importo minimo della quota annuale di iscrizione all'Associazione.

Il patrimonio dell'associazione è indivisibile tra i fondatori ed i partecipanti; in caso di cessazione del rapporto dovuto a qualsiasi causa, essi non possono pertanto chiederne la divisione, né pretendere la quota proporzionale.

In caso di scioglimento della Associazione si procede ai sensi dell'art.18.

Il Consiglio Direttivo stabilisce l'importo minimo della quota annuale di iscrizione all'Associazione.

Articolo 4: Requisiti per diventare soci

Possono aderire all'associazione i rappresentanti di attività e professionisti, operanti a vario titolo nel settore turistico, culturale, sportivo, agricolo, ristorativo, artigianale, commerciale, consumatori, utenti e chiunque operi o sia favorevole per ed agli scopi dell'associazione.

I soci si dividono in fondatori, ordinari e simpatizzanti.

I soci fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

I soci ordinari sono i rappresentanti delle attività economiche evidenziate tra le categorie operanti nei territori, professionisti che desiderano e sono in grado di dare, secondo le proprie competenze, concreto supporto all'attività

I soci simpatizzanti sono persone fisiche, rappresentanti di altre associazioni che aderiscono agli scopi dell'associazione (Associazioni, Pro loco, Associazioni di categoria), o coloro che si riconoscono nello statuto.

Condizione necessaria per aderire all'associazione ed essere accolti è l'operare con criteri di qualità e cortesia nel proprio ambito di attività.

Spetta comunque sempre al Consiglio Direttivo accettare o meno, secondo criteri di buon senso, l'iscrizione all'Associazione. L'eventuale non accettazione sarà sempre motivata.

Il numero dei soci è illimitato.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Il Consiglio Direttivo stabilisce le quote minime annuali per i soci ordinari e per i soci simpatizzanti.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto alla quota annuale.

Eventuali ulteriori contributi saranno proposti dal direttivo alle categorie interessate per partecipare a specifici progetti.

E' data al Consiglio Direttivo la facoltà di eleggere come socio onorario chi, in considerazione di particolari benemerienze nei temi d'interesse o per criteri di prestigio ed immagine, ha operato o opererà per il bene dell'Associazione. Il socio onorario non è tenuto a versare alcuna quota, se non per sua volontà.

I versamenti possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti e come sopra determinati, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi ripetibili, né rivalutabili in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso, di esclusione.

Il versamento non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Articolo 5: diritti e doveri dei soci

Tutti i soci ordinari hanno i medesimi diritti e doveri e, senza privilegi e discriminazioni, possono accedere a qualsiasi carica elettiva.

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione
- riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti la stessa Associazione
- eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti
- hanno diritto di voto in assemblea i soci in regola con il pagamento delle quote annuali

Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale per esso prevista, al rispetto del presente statuto, a osservare le delibere degli organi sociali, a mantenere irreprensibile condotta civile e morale all'interno dell'Associazione.

Articolo 6: perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:

- decesso
- recesso
- esclusione

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dall'Associazione mediante comunicazione con lettera raccomandata inviata al Consiglio Direttivo.

Tale recesso ha efficacia dall'inizio dell'anno successivo a quello nel quale il Consiglio riceve la notifica di tale volontà.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di deliberare l'esclusione del socio per:

- mancato pagamento della quota sociale entro il 31 gennaio di ogni anno.
- inosservanza di quanto previsto nel presente statuto dell'eventuale regolamento e delle deliberazioni degli organi sociali
- appropriazione indebita di fondi sociali, documenti od altro di proprietà dell'Associazione
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali e di chiunque aderisca all'Associazione.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Avverso l'esclusione il socio può ricorrere, entro trenta giorni, con istanza motivata diretta al Presidente.

La controversia sarà discussa da un collegio arbitrale formato da tre arbitri anonimati:

uno dal socio ricorrente, due dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7- Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei Soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Vicepresidente
- Tesoriere
- Collegio dei Revisori dei conti
- Collegio dei Probiviri

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 8 – Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci, massimo organo deliberante dell'Associazione, rappresenta l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un quinto (1/5) degli associati, o dal Collegio dei Sindaci, se esistente.

La convocazione è fatta tramite avviso scritto, contenente la data, il luogo e l'ora sia di prima che di seconda convocazione e l'ordine del giorno da esporsi presso la sede dell'Associazione almeno otto giorni prima.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed elegge un Segretario in seno alla stessa.

Articolo 9- Poteri dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno nel periodo che va dal 1 Gennaio al 30 Giugno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

Essa inoltre:

- nomina il Consiglio Direttivo
- può nominare, ove ritenuto opportuno, il Collegio dei Sindaci e, in tale eventualità nomina il Presidente dei Sindaci tra i sindaci effettivi.
- approva il programma annuale e pluriennale di iniziative, di attività e di investimenti ed eventuali interventi straordinari;

Articolo 10- Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è validamente costituita e atta a deliberare qualora in prima convocazione sia presente, in proprio o per delega, la maggioranza semplice dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti rappresentati. La delega può essere rilasciata solo ad un socio con almeno un (o due) anno di anzianità di appartenenza all'Associazione e per non più di una (o due) delega per socio.

In seconda convocazione, invece, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei voti rappresentati.

L'Assemblea in seconda convocazione può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima.

Articolo 11 – Modifiche allo statuto e scioglimento dell'Associazione

Per deliberare le modifiche da apportare al presente statuto o sullo scioglimento dell'Associazione è indispensabile il voto favorevole di almeno tre quinti (3/5) dei voti rappresentati all'Assemblea.

Articolo 12- II Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 5 ad un massimo di 11 membri, compresi il Presidente ed il Vice Presidente.

Ogni membro del direttivo all'interno del direttivo stesso dispone di 1 voto.

Al fine di preservare le linee guida originarie e lo spirito fondante dell'Associazione, i Consiglieri devono essere composti per almeno due terzi da soci fondatori e per il restante terzo da soci ordinari, sono eletti dall'Assemblea dei soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se venisse a mancare, per qualsiasi motivo, un membro del consiglio direttivo gli subentra il primo dei non eletti nell'ultima assemblea generale.

Il consigliere che, salve giustificate cause di forza maggiore, non interviene a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, viene dichiarato decaduto.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri eletti dall'assemblea l'intero Consiglio Direttivo s'intende decaduto e deve essere rieletto.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso procede alla sua sostituzione.

Articolo 13 – Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente e, ove ritenuto opportuno, il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni più ampio potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione del deliberato assembleare.

In particolare al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione dell'Associazione secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative modalità;
- la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo;
- ratifica tutti gli atti e contratti aventi natura straordinaria inerenti l'attività sociale;
- gestisce i beni immobili di proprietà dell'Associazione;
- decide sull'ammissione dei soci qualora si verificano controversie;
- decide sull'esclusione dei soci nei casi previsti all'articolo 6;
- stabilisce l'importo minimo delle quote annuali;
- può adottare un regolamento interno per l'ammissione e il recesso dei soci;
- può adottare un regolamento interno per il funzionamento dell'Associazione;
- fa audizione di soci che si facciano promotori di progetti ritenuti interessanti per l'associazione e ne trae le relative valutazioni;
- può indire l'assemblea straordinaria dei soci, oltre alle già previste per statuto, nei casi ritenuti necessari;

Articolo 14 – Presidente e Vice Presidente

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio.

Su deliberazione del Consiglio Direttivo il Presidente può delegare la rappresentanza dell'Associazione ad altri membri del Consiglio stesso.

Il Presidente è preposto al compimento di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione in relazione agli indirizzi ricevuti dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

Egli stipula tutti gli atti e contratti inerenti l'attività sociale, assume obbligazioni per conto dell'Associazione e rilascia eventuale quietanza.

Egli dovrà seguire le indicazioni previste nell'eventuale regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente, ove nominato, coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento di questi, ne assume le mansioni.

Articolo 15 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, di tre componenti, può essere eletto dall'Assemblea nella stessa seduta in cui viene eletto il Consiglio Direttivo e dura in carica per lo stesso periodo. Nel suo seno elegge il Presidente, che ne dirige e coordina l'attività.

Il Collegio giudica, su ricorso di uno o più Soci proposto anche oralmente, le eventuali controversie sia tra soci che tra costoro ed organi dell'Associazione, anche relative alla regolarità e/o opportunità di loro decisioni e/o di loro atti ritenuti in contrasto con le finalità associative, interponendo ogni buon ufficio per assicurare la concordia e la collaborazione tra soci ed organi dell'Associazione.

In caso che non sia possibile trovare l'amichevole composizione di qualche controversia, il Collegio la decide *pro bono ed equo*, nel rispetto del contraddittorio e nella salvaguardia delle finalità dell'Associazione; la sua decisione è vincolante per tutti i soci.

L'eventuale impugnativa della decisione del Collegio dei Probiviri alla giurisdizione statale comporta l'automatica esclusione dall'Associazione.

Articolo 16 – Convocazione del Consiglio Direttivo e validità delle deliberazioni

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, quando ne facciano richiesta un terzo (1/3) dei suoi componenti.

La convocazione è comunicata mediante lettera, fax, mail o sms o messaggeria istantanea contenente il giorno, il luogo, l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti i componenti del Consiglio

Direttivo almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

In presenza di circostanze di comprovata urgenza tale termine è ridotto a due giorni e in tal caso il Consiglio Direttivo s'intende validamente convocato.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito e atto a deliberare anche in assenza delle predette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora sia presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni siano assunte a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I Consiglieri sono tenuti a partecipare a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 17 - Bilancio o rendiconto consuntivo e preventivo

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio è predisposto un bilancio, o rendiconto, preventivo e consuntivo.

Le relative approvazioni debbono avvenire entro il 30 giugno di ogni anno.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Articolo 18 - Scioglimento

L'Associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità.

Articolo 19 - Normativa applicabile

Per quanto non previsto dal presente Statuto si intendono applicabili le norme di legge sia statale che regionale vigenti in materia di associazioni.